

CONVENZIONE ex art. 7 lett c) DM 18 ottobre 2010 n. 180

TRA

MediaTorino s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, Dott. Piergiorgio Mazza, con sede legale in via Avigliana n. 39, Torino, iscritta al n. 200 del Registro degli Organismi di Conciliazione

e

Omn.i.a. Organismo di Mediazione Italiano e Arbitrato, in persona del suo legale rappresentante, dott.ssa Antonietta Fratocchi, con sede legale in via Orazio Coccanari n. 45/47, Villa Adriana (RM), iscritta al n. 770 del Registro degli Organismi di Conciliazione

PREMESSO

- che il D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 699, conv. con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce all'art. 4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi secondarie, quali articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 7, lett c) del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli altri Organismi con i quali abbia stipulato a tale fine un accordo;
- che è interesse delle parti del presente accordo gestire in sinergia le procedure di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono presenti rispettivamente le proprie sedi, principali e secondarie;
- che le parti confermano la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente protocollo;
- che per Organismo referente si intende quello che iscrive nel registro degli affari di mediazione l'istanza di avvio dell'espletamento del tentativo di conciliazione il cui incontro deve tenersi presso la sede dell'Organismo competente.
- che per Organismo competente si intende l'ente presente con la propria sede nel circondario del Tribunale nel quale la procedura ex art. 4 D.Lgs 28/10 deve essere incardinata.

Tanto premesso tra le parti si stabilisce e concorda quanto segue:

**Articolo 1 – Premessa**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2 – Oggetto**

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra gli Organismi di cui sopra circa il reciproco utilizzo delle proprie sedi il cui elenco è in calce al presente protocollo.

### Articolo 3 – Modalità di espletamento della collaborazione

1. Ciascuno Organismo gestisce le proprie domande di avvio dell'esperimento del tentativo di conciliazione provvedendo ai relativi adempimenti amministrativi (convocazione, sollecito pagamenti ecc.);
2. L'Organismo referente completata l'istruttoria interna, invia a mezzo pec richiesta di disponibilità della sede, con un preavviso di almeno sette giorni, indicando più date utili;
3. L'Organismo competente entro i successivi cinque giorni dalla richiesta confermerà la data;
4. solo in caso di specifica richiesta dell'Organismo referente, l'Organismo competente indicherà un mediatore competente a trattare la procedura, con il riconoscimento in favore dell'Organismo competente degli importi indicati al successivo art. 4;

### Articolo 4 – Tariffe e condizioni economiche

1. Le tariffe applicate alle procedure soggette alla presente convenzione sono quelle previste dall'Organismo referente; si allegano all'accordo le tariffe di ciascun Organismo.
2. Quando il mediatore è dell'Organismo competente:
  - 2 a) a quest'ultimo spetta il 50% dell'indennità di mediazione, che verrà corrisposta dall'Organismo referente all'Organismo competente non appena i clienti l'avranno a loro volta corrisposta all'Organismo referente.
  - 2 b) Qualora la mediazione non venisse esperita, all'Organismo competente non spetterà nessuna indennità o corrispettivo.
3. Quando il mediatore è dell'Organismo referente:
  - 3 a) quest'ultimo corrisponderà all'Organismo competente, per l'utilizzo della sede, il 25% dell'indennità di mediazione, non appena i clienti l'avranno, a loro volta, corrisposta all'Organismo referente.
  - 3 b) Qualora la mediazione non venisse esperita, all'Organismo competente spetterà, per l'utilizzo della sede, l'importo forfettario di € 20.

La mediazione si considera "non esperita" sia quanto la parte convocata non si presenta, sia quanto, pur presentandosi, le parti non acconsentono all'apertura della mediazione.
4. Le spese amministrative di avvio della procedura sono di esclusiva pertinenza dell'Organismo referente.

### Articolo 5 – Recesso e risoluzione

Le parti sono libere di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, con preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi all'altra parte a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso, l'Organismo competente dovrà consentire che vengano espletati ed esauriti i procedimenti in corso, anche se gli stessi dovessero proseguire dopo lo spirare del termine indicato nel recesso.

Il presente accordo, inoltre, potrà essere risolto immediatamente per inadempimento nell'osservanza delle disposizioni qui previste a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente accordo sarà immediatamente risolto nel caso in cui il Ministero della Giustizia dovesse sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata all'Organismo, o dovesse essere revocata l'autorizzazione per la sede secondaria.

### Articolo 6 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, in relazione alla collaborazione, alle procedure da adottare nell'espletamento dell'attività, e comunque a quanto in genere inerente l'attività di Organismo di mediazione, le parti si riportano alla normativa vigente ed in particolare al D. Lgs 4 marzo 2010

n. 28 e al D.M. n. 180/2010, D.M. n. 145/2011, Legge n. 98/2013, nonché al Regolamento di procedura degli Organismi di mediazione.

#### **Articolo 7 – Segreti aziendali e commerciali**

Le parti s'impegnano a non rivelare a terzi, patti e/o segreti commerciali o aziendali e a non utilizzarli a fini personali ed estranei al presente accordo.

#### **Articolo 8 – Consenso al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche (cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali") le parti, entrambe titolari dei dati personali, si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del suddetto D. Lgs, e di essere a conoscenza dei diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art. 7 del citato D. Lgs. Le stesse parti prestano reciprocamente, altresì, consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

#### **Articolo 9 – Clausola conciliativa**


Per eventuali controversie nascenti dal presente accordo o dalla sua interpretazione, le parti concordano, prima di adire l'autorità giudiziaria, di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi presso un altro ente conciliativo.

#### **Articolo 10 – Foro competente**

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, qualora il tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell'art. 12 andasse fallito, rappresentando l'espletamento di tale tentativo, condizione di procedibilità dell'azione, sarà competente il Foro di Torino.


**MediaTorino s.r.l.**

Dott. Piergiorgio Mazza



**Omn.i.a. Organismo di Mediazione Italiano e Arbitrato**

Dott.ssa Antonietta Fratocchi



#### **ELENCO SEDI**

**Per MediaTorino s.r.l. :**

Torino, via Avigliana n. 39, Ivrea, via Circonvallazione n. 54

**Per Omn.i.a. Organismo di Mediazione Italiano e Arbitrato**

Tivoli, Via orazio Coccanari 45-47

Allegati:

Tariffe MediaTorino s.r.l.

Tariffe Omn.i.a. Organismo di Mediazione Italiano e Arbitrato